

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2545

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati BRANDI e LANDI

Presentata il 14 luglio 1965

**Diritto dei salariati permanenti statali a godere della pensione dell'Istituto della previdenza sociale maturata durante il servizio reso antecedentemente al 1° luglio 1956**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che segue tende ad un più idoneo trattamento perequativo di tutti i dipendenti statali in pensione, completando un'opera di serena giustizia sociale a favore di una categoria, che molto ha dato alla collettività e sempre ha onorato lo Stato.

Essa trova i suoi precedenti legislativi nelle seguenti norme, che determinarono il trattamento di previdenza dei salariati statali:

a) regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3184, che istituì per gli operai permanenti dello Stato l'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia gestita dalla Cassa Nazionale delle Assicurazioni sociali (oggi Inps);

b) regio decreto legislativo 31 dicembre 1923, n. 2383, che stabilì che dal 1° gennaio 1926 gli operai permanenti dello Stato fossero assoggettati alla ritenuta del 4 per cento degli emolumenti, calcolabili per la pensione, in conto entrate del Tesoro; che sulle loro paghe e retribuzioni fosse trattenuto il contributo per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia; e che l'importo della pensione di vecchiaia fosse detratto dalla pensione dello Stato;

c) decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, emanato in forza della legge delega 20 dicembre 1954, n. 1181, con il quale, all'articolo 8, si stabilì che a decorrere dal 1° gennaio 1952 la ritenuta in conto Tesoro fosse elevata al 6 per cento e che alla stessa data lo Stato assumesse in proprio lo onere dei contributi I.N.P.S., mentre all'articolo 10, si dispone l'abolizione della detra-

zione della pensione statale da quella della I.N.P.S., ma si sancì che tale pensione fosse incamerata dallo Stato, a partire dalla data di cessazione del servizio, lasciandola in godimento all'interessato in misura ridotta dal 60° anno di età fino alla cessazione del servizio stesso.

Dall'esame delle disposizioni legislative sopra esposte, risulta che per un certo periodo i salariati statali subirono due trattenute, una in contro entrate del Tesoro del 4 per cento e l'altra per il versamento dei contributi I.N.P.S. ammontanti complessivamente ad oltre il 7 per cento delle loro retribuzioni (contro il 6 per cento degli altri dipendenti dello Stato) e vennero privati di un trattamento di quiescenza conseguente alle due distinte forme di previdenza, che traevano consistenza dai versamenti dei diversi contributi; mentre sarebbe stato più equo che, in relazione al maggior onere sopportato, fossero loro garantite due distinte prestazioni autonome.

Improntata a criteri di ampia apertura sociale, come può rilevarsi dall'esame dei lavori preparatori, la legge delegante n. 1181 del 1954, si propose di migliorare le condizioni dei dipendenti e pensionati dello Stato ed all'uopo ribadì che i provvedimenti dovevano essere redatti « con l'osservanza dei principi della Costituzione », che certamente escludono (articolo 76) la possibilità di un differente trattamento di quiescenza a parità di versamenti previdenziali.

A tale concetto si informò anche la legge 5 marzo 1961, n. 90, con la quale fu concesso

ai salariati passati di ruolo, cui era già stata liquidata la pensione di vecchiaia, di riscattare tutto il servizio reso quali salariati temporanei (o quella parte di esso sufficiente a raggiungere la massima pensione dello Stato) e di usufruire sia della pensione dello Stato, sia di quella dell'I.N.P.S.

Da tale beneficio restarono esclusi i salariati permanenti dello Stato nominati in ruolo prima del 1° luglio 1956, proprio quelli che, quando erano in servizio, furono assoggettati a trattenute che incisero complessivamente sulle loro retribuzioni in misura maggiore di quelle degli altri dipendenti dello Stato.

La presente proposta di legge pone termine ad ogni sperequazione, in quanto consente agli interessati di conservare il diritto alla pensione I.N.P.S., ma prevede per essi l'applicazione di una ritenuta del 2 per cento sulla paga percepita, per integrare quanto versato in meno al fondo del Tesoro durante il servizio e ciò fino al conguaglio completo di quanto dovuto, similmente a come dispone la legge 5 marzo 1961, n. 90, per i salariati che, passando in ruolo, avevano necessità di riscattare tutto o in parte il servizio reso quali salariati temporanei, al fine del raggiungimento del massimo di pensione dello Stato.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

I salariati permanenti dello Stato, nominati in ruolo prima del 1° luglio 1956, ed i loro superstiti conservano il diritto alla pensione relativa all'assicurazione obbligatoria di invalidità e vecchiaia gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per i servizi resi dal 1° gennaio 1926 fino al collocamento in quiescenza.

### ART. 2.

Sarà applicata una ritenuta del 2 per cento sulla loro paga per integrare il versato in meno al fondo Tesoro e ciò fino al conguaglio completo di quanto dovuto. Tale ritenuta dovrà essere applicata dal 1° gennaio 1926 per i salariati permanenti in servizio a tale data e dalla data di assunzione per quelli assunti posteriormente.

### ART. 3.

Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con la riduzione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1965 destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

### ART. 4.

La presente legge entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.